

*di Luigi Manconi e Valeria Fiorillo*

**La Repubblica, 17 giugno 2019**

La Corte europea dei diritti umani ritiene inaccettabile l'ergastolo che esclude ogni possibilità di riabilitazione. Il dottor Santi Consolo è uno che se ne intende. È il magistrato che dal 2014 al 2018 ha guidato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dichiarandosi favorevole, in più di una circostanza, all'abolizione dell'ergastolo ostativo.

Il suo successore, Francesco Basentini, non si è ancora pronunciato sulla questione: non sappiamo se per divergenza di opinione o per sensibilità allo spirito del tempo. Dopodiché è intervenuta una sentenza della Corte europea dei diritti umani (Cedu), che ha messo le cose a posto dal punto di vista del diritto e dei diritti fondamentali della persona.

Ma cos'è l'ergastolo ostativo? È quella forma di pena perpetua che non consente al condannato, anche in presenza di prove certe della sua riabilitazione, il ritorno alla vita sociale dopo un congruo periodo di tempo. Il ricorso contro quella pena inflitta a un detenuto italiano, presentato alla Cedu dagli avvocati Onida, Mascia e Randazzo, è stato accolto con una sentenza puntualmente argomentata.

Nel ricorso si sosteneva che una pena irriducibile (ovvero non riducibile, non limitabile), prevista dall'art 4bis del regolamento penitenziario del 1975, fosse in contrasto con l'art 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta in modo assoluto qualsiasi trattamento inumano o degradante.

Di conseguenza la Cedu è stata chiamata a valutare se il diritto interno, quello italiano, assicuri al condannato una prospettiva di liberazione e una possibilità di riesame, in conformità con lo standard di tutela richiesto dalla Convenzione. Sotto il profilo normativo interno, la Corte rileva che la ridicibilità della sentenza di condanna all'ergastolo è subordinata alla cooperazione con gli organi inquirenti. In parole povere, l'ergastolano potrà avere la possibilità di uscire dal carcere dopo 26 anni, solo se avrà dato un contributo concreto alle indagini della magistratura.

Dunque, sebbene l'ordinamento italiano sembri prevedere un'ipotesi di liberazione condizionale, la Corte manifesta dubbi sulla sua concreta effettività, dal momento che la natura della scelta di cooperare non può definirsi pienamente libera.

Infatti, una scelta diversa può comportare uno svantaggio diretto e assai rilevante per l'interessato (la permanenza in carcere). Un ulteriore fattore critico consisterebbe nel dedurre automaticamente dalla mancata cooperazione con la giustizia la continuità del legame con l'organizzazione criminale e, dunque, la persistenza della pericolosità sociale.

Cosa che renderebbe superfluo l'accertamento concreto della stessa pericolosità, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea. Inoltre, con l'ergastolo ostativo, verrebbe esclusa una verifica sul percorso "rieducativo" del condannato, contravvenendo alla finalità stessa della pena (articolo 27 della Costituzione italiana): ovvero quella di riabilitare il reo e garantirgli la possibilità di reinserimento sociale attraverso una serie di misure che lo Stato deve prevedere.

In conclusione, la Corte afferma che l'ergastolo ostativo viola la Convenzione, risultando di fatto irriducibile. Lo speciale carattere delle offese che determinano la normativa in esame - la gravità dei reati e il ruolo di "capo" attribuiti al condannato - non giustifica una deroga all'articolo 3 della Cedu, che, data la sua natura assoluta, è, appunto, inderogabile. Come si vede, si tratta di una sentenza rilevantissima, alla quale ha contribuito l'impegno del Partito radicale e dell'ergastolano Carmelo Musumeci, di Amnesty International, Radicali italiani e associazioni come Antigone e A Buon Diritto, moltissimi giuristi (tra essi Davide Galliani) e operatori del sistema penitenziario.

Sia chiaro: la sentenza non mette in discussione la legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo, bensì la sua irreversibilità. E, tuttavia, un'intelligente corrente ideale sostiene il contrasto profondo tra quella pena perpetua e la nostra Carta, anche alla luce di una sentenza della Consulta del 1974.

Gli importanti lavori di Andrea Pugiotto vanno in questa direzione e la tesi è sostenuta da tanti, tra i quali un ex magistrato di valore come Gherardo Colombo. Sarebbe assai utile che ci si pensasse con serietà e senza preconcetti: non è questione di sicurezza, bensì di civiltà. E riguarda tutti: anche, forse soprattutto, coloro che in carcere, non ci finiranno mai.